

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2255

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONITO, NARDONE, TATTARINI, DI STASI, PAOLONI, OLIV-
VERIO, DI FONZO, DI CAPUA, ROTUNDO, ALBERTINI,
MONTECCHI, PROCACCI, FUMAGALLI**

Modifiche alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, recante
norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo
del settore bieticolo-saccarifero

Presentata il 22 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1983 si verificò nel nostro Paese una crisi generalizzata del settore bieticolo-saccarifero, originata sia da fattori climatici, sia da fattori strutturali, per fronteggiare la quale il Parlamento adottò una serie di interventi tra i quali l'approvazione della legge 19 dicembre 1983, n. 700.

Con tale legge venne costituita la società per azioni « Risanamento agro-industriale zuccheri - RIBS spa » con capitale sociale iniziale di 1 miliardo sottoscritto per il 96,3 per cento dal Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero (istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste) e, per la quota restante, dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM).

La RIBS spa è stata un esempio tipico di amministrazione pubblica in forma privata, anche se soltanto parzialmente risulta disciplinata dal diritto privato, giacché la legge istitutiva ne definisce l'oggetto, la composizione degli organi societari, la durata ed il finanziamento.

La società, in forza della legge n. 700 del 1983, aveva per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al fine di promuoverne il riordino produttivo e commerciale.

Ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge n. 700 del 1983, la RIBS perseguiva le sue finalità:

1) promuovendo la costituzione di società con imprese, produttori agricoli, cooperative, centri pubblici e privati;

2) partecipando ai capitali di società già costituite e operanti nel settore;

3) erogando finanziamenti agevolati e contributi.

Nel 1993 la RIBS ha subito un importante intervento riformatore. Ai sensi infatti dei commi 7 e 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, i compiti di intervento della RIBS spa sono stati estesi ad altri settori della produzione agricola, al fine di sostenere l'occupazione in aziende del settore della trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli con più di 100 dipendenti.

Allo stato, in considerazione del continuo aggravarsi della situazione di crisi delle aziende agricole e della necessità di offrire efficaci interventi a sostegno dell'occupazione in agricoltura, si impone un riordino ed un coordinamento tra le normative sin qui citate, per un rilancio della RIBS spa, i cui compiti devono essere meglio definiti e la cui struttura gestionale necessita di un adeguamento alle esigenze del comparto. Sotto tale ultimo aspetto, infatti, appare urgente provvedere ad una più agile, efficace e democratica organizzazione della struttura dirigente della società.

L'articolo 1 disciplina l'oggetto dell'attività sociale.

L'articolo 2 modifica, in parte, l'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, ampliando l'ambito di operatività

della RIBS spa, anche con riferimento all'intervento riformatore del 1993.

Nella elencazione dei possibili interventi della società, inoltre, coerentemente, altresì, con le accresciute funzioni, sono stati previsti, da una parte, la gestione di finanziamenti comunitari per l'attuazione di progetti ammessi al beneficio dei fondi strutturali, e, dall'altra, la predisposizione di studi e programmi per l'introduzione di colture alternative e nuovi processi di trasformazione.

L'articolo in esame, inoltre, destina al Ministero del tesoro la quota di capitale sociale della RIBS spa allo stato posseduta dall'EFIM, oggi in fase di liquidazione, e coordina, col mutato assetto societario, gli organi di amministrazione della società stessa.

L'articolo 3 modifica la denominazione sociale sulla base delle nuove funzioni societarie e coordina la normativa modificata con il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, nonché con il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

L'articolo 4 modifica integralmente l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, disciplinando i modi e i termini degli interventi finanziari nelle società partecipate.

L'articolo 5 disciplina i finanziamenti della RIBS spa previsti dall'articolo 2, secondo comma, lettera c), della legge 19 dicembre 1983, n. 700.

L'articolo 6 armonizza la disciplina proposta a quella vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di intesa con il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, può affidare alla Risanamento agro-industriale zuccheri (RIBS) spa, nell'ambito della programmazione nazionale agro-alimentare, e previa consultazione delle organizzazioni agricole nazionali, gli interventi di rilevanza nazionale o interregionale per progetti di ristrutturazione delle attività di trasformazione industriale e della commercializzazione dei prodotti agricoli e dei servizi connessi.

2. La RIBS spa, in attuazione degli indirizzi e dei compiti di cui al comma 1 e sulla base delle indicazioni fornite dai soggetti interessati, sottopone all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali i progetti specifici di intervento, indicando le modalità previste per la ristrutturazione ed il risanamento delle imprese o di singoli rami aziendali, con particolare riguardo agli aspetti occupazionali e con l'indicazione dei fabbisogni finanziari specifici.

ART. 2.

1. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, sono sostituiti dai seguenti:

« La RIBS spa ha per oggetto l'intervento nel settore agro-industriale secondo i piani di settore predisposti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed approvati dal CIPE. Al fine di promuovere il risanamento, la riorganizzazione e

il riordino produttivo, finanziario e commerciale dei settori indicati, la RIBS spa:

a) promuove la costituzione di società con imprese, consorzi agricoli anche associati, cooperative e loro consorzi, enti pubblici anche territoriali, enti pubblici economici o società da questi partecipate, gruppi composti da imprenditori anche associati e da enti o organismi pubblici o privati;

b) partecipa al capitale di società già costituite ed operanti nel settore;

c) eroga e gestisce finanziamenti anche agevolati interni e comunitari a favore delle società ed organismi di cui alle lettere a) e b), fissandone i termini e le modalità;

d) gestisce finanziamenti comunitari per l'attuazione di progetti ammessi al beneficio dei fondi strutturali, espletando a tal fine attività anche accessorie e di sostegno finanziario in favore delle imprese beneficiarie;

e) predispone studi ed elabora programmi finalizzati all'introduzione di colture alternative e di processi innovativi di trasformazione per la riconversione di settori eccedenti o per la promozione di produzioni agricole non alimentari.

Il Ministro del tesoro sottoscrive gli aumenti del capitale della RIBS spa. La quota azionaria posseduta dall'EFIM in liquidazione viene trasferita al Ministero del tesoro. Gli aumenti del capitale possono essere altresì sottoscritti da società finanziarie, da società commerciali, da società cooperative e da istituti di credito in quote mai maggioritarie rispetto a quelle pubbliche.

La RIBS spa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri, di cui tre nominati rispettivamente dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del tesoro, e quattro dal Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali. Il consiglio di am-

ministrazione può deliberare di ampliare la composizione dello stesso consiglio al fine di assicurare una rappresentanza proporzionale del capitale privato. Il consiglio di amministrazione nomina al proprio interno il presidente, ai sensi dell'articolo 2380 del codice civile. Il collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è formato da un magistrato amministrativo, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante del Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si fa luogo a nomina di supplenti ».

ART. 3.

1. La denominazione sociale della RIBS spa viene modificata in « Risanamento agro-industriale s.p.a. ».

2. Il comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, inserito dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, ed il comma 5 del medesimo articolo 6 del citato decreto-legge n. 391 del 1990, sono abrogati.

3. I commi 7 e 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 4.

1. L'articolo 3 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Gli interventi della RIBS spa nel capitale delle società partecipate devono esaurirsi nel termine massimo di cinque anni dalla data in cui la RIBS spa abbia completato la sottoscrizione del capitale della società partecipata, quale complessivamente prevista nel piano di intervento, fatto salvo il disposto del comma 1

dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 la RIBS spa è autorizzata ad erogare finanziamenti, ovvero ad approntare altri strumenti di sostegno finanziario, in misura pari al 50 per cento degli aumenti di capitale di società per azioni sottoscritte da organismi associativi di produttori agricoli o società da essi costituite per il conseguimento di partecipazioni non inferiori al 30 per cento.

3. La RIBS spa, nel consociarsi con i soggetti o nel partecipare al capitale di società ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *b*), stipula appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci si impegnano a riscattare, nel termine massimo di cui al comma 1 del presente articolo, le azioni o le quote sociali di cui la RIBS spa è titolare. L'importo del riscatto delle azioni deve essere eguale agli esborsi complessivamente effettuati dalla RIBS spa in sede di sottoscrizione ».

ART. 5.

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 2, secondo comma, lettera *c*), della legge 19 dicembre 1983, n. 700, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, hanno durata non superiore a quindici anni comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.

ART. 6.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la RIBS spa convoca l'assemblea sociale per le necessarie modifiche allo statuto.